

PRIMO PIANO

Cybercrime, sgominata Lockbit

Era il gruppo di cyber criminali più attivo al mondo. Lockbit, cyber gang filorussa che aveva colpito anche nel nostro paese, è stata sgominata attraverso una maxi operazione internazionale condotta dalla National crime agency (Nca) del Regno Unito con l'Fbi americana e la collaborazione delle forze di polizia di altri nove paesi. Sono stati arrestati due membri della banda in Polonia e Ucraina e sono stati sequestrati centinaia di portafogli crittografici utilizzati dal gruppo.

I cyber criminali di Lockbit avevano messo in piedi una vera e propria organizzazione criminale piramidale che, dal 2019, ha colpito istituzioni, banche, assicurazioni e ospedali, paralizzandone le infrastrutture. Attraverso l'utilizzo di ransomware sono state prese di mira oltre 2.000 vittime in tutto il mondo, estorcendo più di 120 milioni di dollari in riscatti (secondo stime delle autorità Usa).

In Italia, l'ultimo attacco è stato sferrato a novembre scorso, quando è stata colpita Westpole, un'azienda che fornisce servizi cloud a più di mille siti della nostra pubblica amministrazione. Ma nel mirino sarebbero finite anche Regione Lazio e Acea. Secondo l'Agenzia nazionale per la cybersicurezza, Lockbit è tra le gang più attive nei cyber attacchi del nostro paese insieme ai gruppi Conti e AlphaVm.

Beniamino Musto

NORMATIVA

Ritardi dei treni e risarcimenti per danno esistenziale

Trenitalia è stata condannata a risarcire un passeggero, in seguito a un'attesa prolungatasi per oltre 23 ore. Con l'ordinanza 28244 del 9 ottobre 2023, la Corte di Cassazione ha aperto la strada a una nuova voce di ristoro che prospetta compensi più elevati per chi assicura la responsabilità civile delle aziende di trasporto ferroviario

In caso di ritardo del treno, oltre al rimborso di un indennizzo per il ritardo subito e degli eventuali altri pregiudizi economici sofferti, al viaggiatore può spettare anche il risarcimento del danno esistenziale.

Ma di cosa parliamo, esattamente? Cominciamo dal caso che ha determinato la decisione della Suprema Corte.

Si tratta di una vicenda che risale al 3 febbraio del 2012.

A causa di una forte nevicata, che aveva colpito la zona della capitale e del basso Lazio, un treno carico di pendolari, che viaggiava da Roma a Cassino, rimase bloccato dalla tormenta e completamente isolato per un giorno e una notte interi. Circa 300 persone restarono per tutto il tempo senza alcuna assistenza: niente cibo e acqua, niente riscaldamento e nessuna possibilità di riposare, per ben 23 ore.

Indignato per la prolungata e totale assenza di servizio e di considerazione per le condizioni degli sfortunati passeggeri, uno di questi ricorre in tribunale contro l'azienda titolare del trasporto e il giudice di pace condanna la stessa al pagamento di una somma di 5,25 euro, a titolo di "indennizzo da ritardo", e 400 euro a titolo di risarcimento del "danno esistenziale".

Trenitalia ricorre e il tempo passa, ma il suo trascorrere non sembra spaventare il nostro eroico pendolare che, siamo arrivati al 2019, si vede confermare la sentenza del giudice di pace, anche dal tribunale di Cassino.

La società ferroviaria resiste, sostenendo che, sulla base dei bollettini meteorologici ampiamente diramati prima della giornata incriminata, i passeggeri avrebbero dovuto più saggiamente astenersi dal mettersi in viaggio. La questione, però, le si rivolta contro: anche in appello, infatti, la magistratura conferma i termini della condanna.

Arriviamo alla Corte Suprema che lo scorso ottobre, undici anni dopo l'avvenimento, ribadisce la colpa di Trenitalia e le modalità del risarcimento, sia per il ritardo, che per il danno esistenziale sofferto dal passeggero.

I giudici ritengono, che, proprio perché a conoscenza dei bollettini meteorologici, la società esercente il servizio di trasporto ferroviario avrebbe dovuto predisporre, con precauzionale diligenza, tutte le misure organizzative di assistenza che avrebbero potuto rendersi necessarie.

Non si è trattato tanto dell'oggettività del ritardo, quindi, quanto dell'omissione di ogni adeguata assistenza ai passeggeri, bloccati sul treno per 23 ore. In situazioni simili le aziende ferroviarie hanno l'obbligo di garantire il benessere dei viaggiatori, fornendo loro pasti e bevande, in modo da ridurne il più possibile il disagio. (continua a pag. 2)



© Christian Naccarato - Pexels

(continua da pag. 1) Le previsioni meteo avevano chiaramente segnalato potenziali problemi per le condizioni climatiche avverse e ciò avrebbe dovuto spingere l'azienda stessa a informare i passeggeri e ad approntare un piano di emergenza adeguato a evitare loro simili traversie, fino a decidere di fermare la circolazione per l'intera giornata.

Secondo la Cassazione, i giudici di pace, di primo e di secondo grado avevano avuto ragione a determinare, a favore della vittima, anche un importo a titolo di danno esistenziale, in quanto il danno allegato riguardava sostanzialmente quella "tutela della libertà di autodeterminazione e di movimento che trova riconoscimento nella superiore normativa della Carta costituzionale".

Insomma, essi avevano tenuto giustamente conto della sofferenza patita dai passeggeri nel travagliato viaggio di quasi 24 ore continuative, in faticanti condizioni di carenza di cibo, senza il necessario riscaldamento e senza alcuna possibilità di riposare: "un'offesa effettivamente seria e grave all'individuabile e (...) rimarcato interesse protetto, tale da non tradursi in meri e frammentati disagi, fastidi, disappunti, ansie o altro tipo di generica insoddisfazione".

IN COSA CONSISTE IL "DANNO ESISTENZIALE"

Per comprendere la portata della sentenza, occorre fare un passo indietro e ricordare in cosa consista esattamente il danno esistenziale.

Si tratta di una voce del *danno non patrimoniale*, ossia il danno alla persona che delinea il pregiudizio conseguente alla lesione di quegli interessi dell'individuo che non sono connotati da rilevanza economica.

Il danno non patrimoniale si distingue dal *danno patrimoniale* perché non riguarda la capacità di produrre reddito da parte della vittima. Esso comprende il danno fisico alla salute (sancito dall'articolo 32 della Costituzione) e quello dovuto al peggioramento della qualità della vita, alla lesione del diritto alla serenità e tranquillità familiare (anche questi sanciti dagli articoli 2, 29 e 30 della nostra Carta costituzionale), alla reputazione, all'immagine, al nome e anche alla riservatezza.

Si tratta, insomma, dei diritti inviolabili garantiti costituzionalmente e per questo tale categoria di danno è tanto rilevante sul piano giuridico, perché il diritto all'integrità psicofisica della persona costituisce per noi un diritto primario e inviolabile.

All'interno del danno non patrimoniale, distinguiamo poi la voce del danno esistenziale, che trova la propria fonte nella distinzione operata all'articolo 612-bis del Codice penale.

In esso vengono distinti due momenti della sofferenza umana: il dolore interiore, che rientra in un'altra voce del danno non patrimoniale, cioè il *danno morale*, e quella significativa alterazione della vita quotidiana, che definiamo appunto danno esistenziale.

Esso consiste nella lesione di diritti o interessi dell'individuo diversi dalla salute, come potrebbe essere la rinuncia a svolgere attività che, per quanto non remunerative economicamente, comportino piacere e felicità e sono perciò anche dette attività realizzatrici.

Questa voce di danno è spesso tradotta in inglese come *loss of enjoyment of life*, il che rende molto l'idea di un danno che colpisca la qualità della vita del danneggiato.

Insomma, questa particolare voce, all'interno del più ampio concetto di danno non patrimoniale, è pensata per tenere conto dello sconvolgimento occorso nella vita della vittima di un fatto illecito, anche se riferita ad un'attività che non comporta una fonte di reddito.

LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DEI VIAGGIATORI

Il Regolamento CE 1371/2007 del 23 ottobre 2007 prevede espressamente quali siano i diritti e gli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario e il Codice civile, all'art. 1218, impone una responsabilità contrattuale in capo all'azienda ferroviaria, la quale è obbligata a effettuare la prestazione per cui è pagata, a meno che l'eventuale inadempimento non dipenda da causa ad essa non imputabile.

In questo caso, la presunzione di colpa che discende dal concetto stesso di responsabilità contrattuale e gli obblighi di protezione che derivano a Trenitalia nei confronti dei viaggiatori, non potevano essere aggirati dall'essere stata la tempesta di neve fuori dal suo controllo, perché l'azienda avrebbe avuto tutto il tempo per organizzare un piano di emergenza, evitando ai passeggeri 23 ore di tormento e angoscia.

Nell'ordinanza 7754 dell'8 aprile 2020, la Cassazione aveva già espresso un parere non troppo discordante: "In tema di responsabilità dell'amministrazione ferroviaria, la vigente normativa nazionale e comunitaria sulla tutela indennitaria, cui è tenuto il prestatore del servizio di trasporto ferroviario, è diretta ad assicurare forme di 'indennizzo' per le ipotesi di cancellazione, interruzione o ritardo nel detto servizio, ma non a impedire che, ricorrendone i presupposti, sia accolta la richiesta giudiziale di risarcimento di ulteriori pregiudizi tutelati". (continua a pag. 3)



© Magda Ehlers - Pexels



© Erin Raffensberger - Pexels

(continua da pag. 2)

UN IMPORTANTE PRECEDENTE

La sentenza 28244/2023 della Corte di Cassazione costituisce un importante precedente sul piano giuridico, perché stabilisce che, qualora le aziende di trasporto ferroviario non forniscano adeguata assistenza nei confronti dei passeggeri, i viaggiatori vittime di ritardi prolungati avranno diritto a un risarcimento che non sarà limitato al semplice costo del biglietto, ma potrà comprendere altre voci di danno non patrimoniale, che saranno adeguate al livello di sofferenza subita dai medesimi.

Come sappiamo, a differenza di quanto accade per la definizione del danno patrimoniale, le caratteristiche del danno non patrimoniale comportano che il relativo risarcimento sia assai complesso da stabilire. Ciò determina la necessità di una valutazione equitativa da parte della magistratura. In pratica, il giudice è costretto a muoversi in un territorio insidioso in cui, allo scopo di ottenere una "compensazione economica socialmente adeguata del pregiudizio", non sarà possibile applicare precise norme del diritto, ma si tratterà di ricorrere a criteri assai più soggettivi.

È pur vero che molti tribunali hanno nel frattempo elaborato tabelle specifiche per il risarcimento del danno non patrimoniale, proprio per non dover soggiacere agli elementi di soggettività che tali giudizi possono presupporre, ma è ormai necessario tener conto che l'ammontare del danno medio da mettere a riserva, per gli assicuratori che dovessero coprire la responsabilità civile delle aziende di trasporto ferroviario, potrebbe anche aumentare considerevolmente.

In questo caso specifico, il passeggero ha ottenuto un risarcimento di 400 euro a fronte di un biglietto del costo di soli cinque euro. Ciò dimostra non soltanto la priorità data alla tutela dei diritti dei viaggiatori e all'obbligo di fornire servizi affidabili, indipendentemente dalle condizioni esistenti, per le aziende di trasporto ferroviario. Si tratta di un importante precedente che dimostra a quanto possa ammontare un danno di questo tipo, qualora i ricorrenti fossero nelle condizioni di allegare e provare correttamente il danno esistenziale da loro patito.

Cinzia Altomare

PRODOTTI

Axa Italia rilancia "Welfare Aziende"

L'ecosistema assicurativo pensato per le Pmi prevede due tipi di copertura: una formula definita "a Pacchetti" e una "formula Personalizzata"

Welfare Aziende, la soluzione di **Axa Italia** si rinnova per adattarsi a nuovi bisogni e ai cambiamenti in atto nel settore del welfare aziendale. La compagnia scommette su una proposta dedicata alle Pmi, definita "completa, semplice nella proposizione e incentrata sulla flessibilità".

Il welfare aziendale è un campo di sempre maggiore interesse per le imprese: dalla previdenza alla salute fino al mondo dei servizi accessori, questi strumenti, pensati per migliorare la qualità della vita dei dipendenti, rafforzano il legame con l'azienda, la produttività e il benessere. Dai dati del *Rapporto sullo stato del welfare aziendale nel 2023* emerge che il 76% di chi lavora in società che offrono soluzioni di welfare si dichiara soddisfatto della propria condizione, e il 75% dei candidati preferisce accettare l'offerta di un'azienda che prevede piani di welfare. Per Axa, dunque, "si tratta di un ambito chiave".

Nel dettaglio della soluzione, sono previste due formule di copertura: una formula definita "a Pacchetti", con un insieme di garanzie acquistabili in un'unica soluzione, e una "formula Personalizzata", con la possibilità di scegliere tra le sezioni *Malattia*, *Infortuni* e *Assistenza*, in ottica multischedio.

Tra le novità, è stata inserita la copertura delle spese mediche a seguito di malattie gravi, il rimborso per le cure odontoiatriche e ortodontiche, comprese le spese per apparecchi ortodontici, e il "Pacchetto maternità", che affianca visite specialistiche ed esami di laboratorio ad accertamenti per monitorare l'avanzamento della gravidanza. L'ecosistema include anche l'invio dei farmaci a casa, servizi a domicilio, come medico, fisioterapista, infermiere e baby-sitter.

"Vogliamo essere un punto di riferimento per le Pmi, attraverso un'offerta completa e innovativa, che si evolve intercettando nuovi trend e si adatta agli specifici bisogni in ambito welfare", ha commentato **Pietro Cazzola**, chief health officer di Axa Italia.



© andrea-piacquadio - Pexels

Fabrizio Aurilia



Insurance Review

Strategie e innovazione
per il settore assicurativo

La rivista che rende l'informazione specialistica
dinamica e immediata.
Uno strumento di aggiornamento e approfondimento
dedicato ai professionisti del settore.

**Abbonati su www.insurancereview.it
Abbonamento annuale € 80,00 (10 numeri)**

oppure scarica l'app Insurance Review



Puoi sottoscrivere l'abbonamento annuale nelle seguenti modalità:

- Compilando il form on line all'indirizzo www.insurancetrade.it/abbonamenti
- Inviando un'email a abbonamenti@insuranceconnect.it

Modalità di pagamento:

- On line con Carta di Credito all'indirizzo www.insurancetrade.it/abbonamenti
- Bonifico bancario Antonveneta IBAN IT 94 U 01030 12301 0000 0158 0865

Insurance Daily

Direttore responsabile: Maria Rosa Alaggio alaggio@insuranceconnect.it

Editore e Redazione: Insurance Connect Srl – Via Montepulciano 21 – 20124 Milano

T: 02.36768000 **E-mail:** redazione@insuranceconnect.it

Per inserzioni pubblicitarie contattare info@insuranceconnect.it

Supplemento al 21 febbraio di www.insurancetrade.it – Reg. presso Tribunale di Milano, n. 46, 27/01/2012 – ISSN 2385-2577